



Citta' di Fossano
Provincia di Cuneo

Dipartimento Servizi Al Cittadino

REGOLAMENTO
DELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA
DENOMINATA "EXPO - FLORA"
autoriconosciuta con deliberazione G.C.
n. 155 del 31/05/2016

Approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 143 del 04/05/2017

Manifestazioni fieristiche (L.R. n.31 del 28 novembre 2008)

COMUNE DI FOSSANO

Oggetto: Regolamento della manifestazione fieristica denominata “EXPO – FLORA
AUTORICONOSCIUTA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 155 DEL 31
MAGGIO2016

A. RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI

1. Identificazione amministrativa della manifestazione

La manifestazione rientra tra le manifestazioni così definite all'art. 2, commi 1° lettera a) punto 3 della Legge regionale 28 novembre 2008 n.31, di promozione e sviluppo del settore fieristico piemontese e nella fattispecie:

- Mostre-mercato, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e servizi esposti,

2. Finalità della manifestazione

- a) L'iniziativa intende perseguire obiettivi di carattere promozionale della Città di Fossano per incentivare le attività commerciali, turistiche e culturali. L'attività di vendita, pur se ammessa in quanto necessaria e consentita dalla normativa, non costituisce la finalità primaria della manifestazione. A tal fine i venditori professionali come risultanti dall'iscrizione al registro imprese, che intendono effettuare la vendita immediata nell'ambito della fiera, non possono superare il 25% degli espositori.
- b) I settori merceologici ammessi sono i seguenti: produzioni tipiche di: piante ornamentali e agrarie, florovivaistico, sementi e attrezzature per giardinaggio e orticoltura amatoriale, soluzioni progettuali per giardini e terrazzi, prodotti agro-alimentari e gastronomia locale da parte di produttori artigianali del luogo o di qualificati commercianti operanti abitualmente in tale nicchia di mercato.
- c) La Giunta Comunale, allo scopo di meglio caratterizzare la manifestazione, potrà modificare i settori merceologici o la composizione merceologica dei posteggi o di gruppi di questi.

3. Periodo di svolgimento:

- a) La manifestazione ha luogo nel 2° week-end di maggio.
- b) Gli orari indicativamente sono i seguenti: Sabato 9.00 – 23.30
Domenica 9.00 –19.00

4. Area e strutture della manifestazione:

- a) La manifestazione ha luogo in Fossano e precisamente presso il Parco Cittadino, viale Alpi e via Roma su una superficie complessiva riservata alla manifestazione di mq. 8.000 di area pubblica, come da allegata planimetria indicante tra l'altro l'individuazione dell'area, la sistemazione degli stand espositivi e gli accessi e le aree individuate a parcheggio. L'area potrà essere modificata, in caso di necessità, con deliberazione della Giunta Comunale.
- b) Numero massimo espositori previsto: n.60 per il settore orto florovivaistico e n. 40 per i settori agro-alimentare e gastronomico.

5. Richieste di partecipazione e criteri di ammissione:

- a) Hanno titolo a partecipare alla manifestazione enti, associazioni, comitati ed operatori economici impegnati occasionalmente o professionalmente nel settore produttivo, o commerciale, o dei servizi, nell'ambito delle finalità della manifestazione.

- b) Le domande di partecipazione, da redigersi in bollo, vanno presentate all'Ufficio Protocollo o tramite P.E.C. (fossano@cert.ruparpiemonte.it) in forma scritta compilando l'apposito modello reperibile sul sito web www.comune.fossano.cn.it oppure presso l'ufficio manifestazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento.
- c) In caso di accoglimento della domanda l'Organizzatore ne dà conferma scritta al richiedente indicando termini e modalità di pagamento. La conferma costituisce titolo di partecipazione non cedibile e valido solo per il soggetto intestatario.
- d) L'Organizzatore si riserva, nell'interesse della manifestazione, di esaminare domande presentate dopo il termine suindicato e fino al giorno della manifestazione, ma senza garanzia di riscontro e di ammissione.
- e) I soggetti richiedenti saranno ammessi, a discrezione dell'Organizzazione e nell'interesse della manifestazione fino ad esaurimento della disponibilità di superficie concessa, previa accettazione del presente regolamento e del pagamento della quota di partecipazione come indicato al successivo punto 6.

6. Quota di partecipazione:

- a) la quota di partecipazione, da versarsi entro i 15 gg. antecedenti l'evento, è stabilita come segue:
 - € 10,00 quale rimborso spese amministrative e organizzative;
 - Quota variabile per l'assolvimento degli obblighi COSAP e TARI.(per le tariffe si fa riferimento alla normativa vigente e alla delibera G.C. relativa all'anno in corso)
- b) In caso di mancato pagamento entro i termini indicati il richiedente verrà escluso dall'elenco degli assegnatari e perderà ogni diritto sul posteggio a lui assegnato;
- c) In caso di mancata partecipazione all'evento o di disdetta non verrà rimborsata la quota di partecipazione comprendete sia il rimborso delle spese amministrative che l'assolvimento degli obblighi C.O.S.A.P. e T.A.R.I. .
- d) L'organizzatore all'atto del pagamento rilascerà idonea quietanza

B. DISPOSIZIONI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'ORGANIZZATORE

1. Il Comune, prima dell'inizio della manifestazione, provvederà a:

- a) Garantire che l'area riservata ai generi alimentari venga nettamente separata da quella riservata ai prodotti non alimentari;
- b) Determinare la disposizione dei posteggi e il numero massimo degli espositori entro l'area concessa, secondo la propria discrezionalità e per il miglior successo della manifestazione, ma tenendo conto che, per numero e disposizione, non si crei pericolo per la sicurezza pubblica e siano assicurati idonei corridoi di servizio per i mezzi di soccorso pubblico.
- c) Controllare, nell'ambito della propria attività organizzativa, che gli espositori siano muniti, per l'esposizione, di idonea e adeguata attrezzatura, e si attengano alle seguenti prescrizioni di carattere generale.

C. DISPOSIZIONI E RESPONSABILITA A CARICO DEGLI ESPOSITORI

1. Disposizioni di carattere generale:

- a) Accedere all'area espositiva e allestire il proprio stand entro l'orario segnalato sul modello di richiesta di partecipazione, pena l'esclusione dalla manifestazione.
- b) Allestire lo spazio loro riservato con ordine e senza andare oltre l'area di posteggio loro assegnata;
- c) permanere per tutta la durata della manifestazione e provvedere allo sgombero dell'area alla fine della stessa, senza lasciare carte, cartoni o altro materiale che insudici il posto, depositando il materiale di rifiuto negli appositi contenitori predisposti dall'organizzazione.
- d) Moderare i rumori che possono disturbare lo svolgimento della mostra. In particolar modo è fatto divieto assoluto all'espositore di usare dispositivi di amplificazione sonora.
- e) Non intralciare con alcunché i corridoi di passaggio della mostra.
- f) Effettuare la vendita nel rispetto della vigente normativa fiscale.

- f) All'atto della domanda il richiedente si impegna a partecipare alla manifestazione nel posteggio che gli verrà assegnato e ad accettare le condizioni previste dal presente regolamento, nonché le eventuali ulteriori prescrizioni integrative che dovessero essere emanate in qualsiasi momento, nell'interesse della manifestazione.

Altre disposizione in materia di igiene degli alimenti nel caso la fiera riguardi anche il settore alimentare:

- a) I prodotti esposti devono essere collocati sugli appositi banchi, quelli non confezionati devono essere protetti con opportuni accorgimenti al fine di evitare ogni forma di insudiciamento.
- b) I prodotti deperibili dovranno essere conservati a temperatura refrigerata, e i banchi di esposizione dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002.
- c) E' vietata la somministrazione di alimenti e bevande per gli espositori ad eccezione dell'offerta di piccole porzioni di prodotto, nella forma di degustazione a scopo promozionale, usando gli opportuni accorgimenti ai fini igienici.

D. DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Contro i trasgressori alle presenti disposizioni possono essere adottati dall'organizzatore i provvedimenti dell'allontanamento dalla manifestazione e dell'esclusione anche definitiva dalle manifestazioni future, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative o penali previste da altre leggi o regolamenti vigenti in materia.
- 2. Il Comune non risponde di responsabilità di qualsiasi natura per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo agli espositori o ai frequentatori dei luoghi destinati alla manifestazione, né per eventuali danni arrecati o subiti da terzi a qualsiasi titolo.
- 3. Gli espositori possono presentare al Comune reclami sulla gestione della manifestazione.
- 4. Ogni singolo operatore è responsabile dei danni che dovesse arrecare alla cosa pubblica o privata o a persone nell'espletamento della propria attività;

